

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

PROPOSTA DI LEGGE

N. 52/A

presentata dai Consiglieri regionali
GIAGONI - SAIU - MANCA Ignazio - ENNAS - PIRAS - CANU - MELE

il 18 settembre 2019

Modifiche alla legge regionale 17 novembre 2010, n. 15 (Disposizioni in materia di agricoltura)

RELAZIONE DEI PROPONENTI

La finalità del progetto di tracciabilità elettronica IGP Agnello di Sardegna è quella di garantire la tracciabilità e la rintracciabilità dell'agnello lungo tutta la filiera di produzione, mediante un dispositivo elettronico da apporre nell'orecchio dell'animale.

In tale dispositivo sono riportate tutte le informazioni necessarie che, grazie all'utilizzo di un software dedicato, si interfaccia con un sistema hardware.

Tutti gli agnelli che presentano la marca elettronica, una volta al macello, vengono classificati imputandoli all'azienda di appartenenza in modo univoco, mediante le informazioni contenute nell'auricolare elettronico. A fine linea di macellazione sulle carcasse degli animali viene posizionata l'etichetta di riconoscimento del marchio IGP e classificati nella corretta categoria o scartati se non certificabili.

La necessità di utilizzare tale sistema deriva dal fatto che la normativa in materia sanitaria, non consente di mantenere in sito le orecchie dell'agnello durante la macellazione, in quanto la permanenza della pelle delle orecchie e dei peli sull'animale macellato è igienicamente inaccettabile. Una volta abbattuto l'animale deve essere completamente scuoiato. Pertanto costituisce un obbligo di sanità animale procedere alla rimozione delle orecchie e alla distruzione delle marche auricolari al fine di evitare che le stesse possano essere utilizzate.

In questa maniera, con un banale lettore di codici gli operatori preposti avranno sempre la possibilità di censire ogni singolo capo ovino realmente presente nel database del Consorzio, permettendo di contrastare le frodi in commercio che danneggiano violentemente il comparto. Sono infatti ben note

alle cronache le indagini delle forze dell'ordine rivolte ai diversi macellatori sparsi nell'isola che avrebbero fatto passare come carne sarda quella arrivata da altri Paesi.

RELAZIONE DELLA QUINTA COMMISSIONE INDUSTRIA, COMMERCIO, ARTIGIANATO, TURISMO, COOPERAZIONE, ENERGIA, ATTIVITÀ ESTRATTIVE, FORESTAZIONE, AGRICOLTURA, CACCIA, PESCA, ACQUACOLTURA

composta dai Consiglieri

MAIELI, Presidente - SATTA Gian Franco, Vice Presidente - CORRIAS, Segretario - PIRAS, Segretario - CANU - CERA - FANCELLO - GIAGONI, relatore - SATTA Giovanni Antonio - SECHI - LAI, Osservatore - MURA, Osservatore - SOLINAS Alessandro, Osservatore

Relazione di maggioranza

On. Giagoni

pervenuta il 3 marzo 2022

La presente proposta di legge è diretta a garantire la tracciabilità e la rintracciabilità elettronica dell'agnello IGP di Sardegna lungo tutta la filiera di produzione, mediante un dispositivo elettronico da apporre nell'orecchio dell'animale.

In tale dispositivo sono riportate tutte le informazioni necessarie che, grazie all'utilizzo di un software dedicato, si interfaccia con un sistema hardware.

Tutti gli agnelli che presentano la marca elettronica, una volta al macello, vengono classificati imputandoli all'azienda di appartenenza in modo univoco, mediante le informazioni contenute nell'auricolare elettronico. A fine linea di macellazione sulle carcasse degli animali viene posizionata l'etichetta di riconoscimento del marchio IGP e classificati nella corretta categoria o scartati se non certificabili.

In questa maniera gli operatori preposti avranno sempre la possibilità di censire ogni singolo capo ovino realmente presente nel database del Consorzio, permettendo di contrastare le frodi in commercio che danneggiano gravemente il comparto.

La Quinta Commissione ha avviato l'esame della proposta di legge nella seduta del 23 settembre 2021, nel corso della quale la proposta è stata illustrata dal primo firmatario e sono stati auditi l'Assessore dell'agricoltura e della riforma agro-pastorale e i rappresentanti delle associazioni agricole di categoria, che hanno dichiarato di condividere il contenuto del testo.

Nella successiva seduta del 14 dicembre 2021 la Commissione ha proceduto all'approvazione dei singoli articoli e ha sospeso l'approvazione finale del progetto di legge, ai fini dell'acquisizione del parere della Terza Commissione sulla norma finanziaria, ai sensi dell'articolo 45, comma 1, del regolamento interno.

Infine, nella seduta pomeridiana del 22 febbraio 2022, la Commissione, preso atto del decorso del termine di cui all'articolo 45, comma 10, del regolamento interno per l'espressione del parere della Terza Commissione, ha provveduto all'approvazione finale della proposta di legge, nominando quale relatore di maggioranza l'On. Dario Giagoni.

Parere della Terza Commissione

non pervenuto

TESTO DEL PROPONENTE**TESTO DELLA COMMISSIONE**

Art. 1

Art. 1

Modifiche all'articolo 21
della legge regionale n. 15 del 2010
(Valorizzazione delle produzioni ovine)

Modifiche all'articolo 21
della legge regionale n. 15 del 2010
(Valorizzazione delle produzioni ovine)

1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 21 della legge regionale 17 novembre 2010, n. 15 (Disposizioni in materia di agricoltura) è così modificata:

(identico)

"a) un programma di sperimentazione finalizzato ad individuare efficaci sistemi di tracciabilità delle produzioni e lavorazioni dell'agnello IGP di Sardegna mediante la realizzazione di microcip (marca elettronica) con transponder, in sintonia con quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio del 17 dicembre 2003 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE, ad evitare l'eventuale commercializzazione di animali che non rispettano le norme previste dal relativo disciplinare di produzione;"

Art. 1 bis

Norma finanziaria

1. Ai sensi dell'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), la Regione attua la presente legge nei limiti delle risorse finanziarie stanziare annualmente con legge di bilancio per tali finalità. Al finanziamento della presente legge possono contribuire ulteriori risorse di derivazione europea, statale e regionale destinate alle medesime finalità.

Art. 1 ter

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).